

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

MOTIVI AGGIUNTI

al Ricorso R.G. n. 1055/2015 – Sez. IV[^]

Nell'interesse della **Prof.ssa Marina PETRUCCI** nata a Napoli il 10/04/1960, residente in Massa di Somma (NA), alla P.zza dell'Autonomia 10 (C.F. PTR MRN 60D503 F839J) rapp.ta e difesa, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNC GLL 67H06 F839Q) presso il quale elett.te domicilia in Napoli (C.A.P. 80122), alle Rampe S. Antonio a Posillipo, 120 il quale chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax 081/5513524 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Diaz n. 11

nonchè

Prof.ssa Rosalba Morese nella sua residenza in (C.A.P. 80078) Pozzuoli, alla via I[^] Traversa Costa di Agnano, 9

per l'annullamento e/o l'integrale riforma

a) della nota prot. AOODRCA.2366 del 05/03/2015 a firma del Dirigente Annabella Attanasio dell'Ufficio V – Dirigenti Scolastici presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, allegata alla nota di deposito versata nella fascicolazione di causa in data 19/03/2015 con la quale l'Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio nell'interesse dell'Amministrazione scolastica nella parte in cui, in relazione a taluni titoli posseduti dalla Prof.ssa

Petrucci, vengono esplicitate le ragioni della mancata attribuzione dei punteggi come reclamati dall'odierna deducenza nel ricorso introduttivo; **b)** del verbale n. 7 del 21/10/2014 del quale si fa per la prima volta cenno nella nota impugnata sub 1) con il quale la Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di n. 224 Dirigenti Scolastici nella Regione Campania impone (a ciascun candidato a procedura concorsuale conclusa e senza che alcun avvertenza *in parte qua* venisse indicata in sede di *lex specialis* ai fini del suo tempestivo e consequenziale assolvimento) di rendere – in relazione ai Master di Primo o Secondo livello posseduti ed **ai fini della loro valutabilità** - la seguente dichiarazione aggiuntiva: <<Master in Scienze dell'Educazione su argomento del master>>; **c)** del decreto Prot. n. AOODRCA.3355 del 01/04/2015 con il quale il Direttore Generale dell' U.S.R. Campania procedeva alla rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del personale scolastico del 13/07/2014, approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18/12/2014, all'esito dello scrutinio dei ricorsi amministrativi presentati per l'erronea attribuzione dei punteggi relativi ai titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla primigenia graduatoria nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 (138 all'esito della rettifica) con punti complessivi di 75,50 non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, **ulteriori punti 2,20 punti** che, se riconosciuti, le avrebbero consentito un migliore posizionamento nella stessa (posto n. 70 con punti complessivi 77,70); **d)** della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 Dirigenti scolastici come rettificata e pubblicata in data 01/04/2014 in allegato al decreto impugnato sub c) nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 (138 all'esito della rettifica) con punti complessivi di 75,50, non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, **ulteriori punti 2,20 punti** che, se riconosciuti, le avrebbero consentito un migliore posizionamento nella stessa (posizione n. 70 con punti complessivi 77,70); **e)** del provvedimento ignoti numero e data con il quale, a cura della Commissione giudicatrice, è stato reietto il ricorso amministrativo

presentato dalla ricorrente in data 23/12/2014 a cagione dell'omessa valutazione di taluni suoi titoli culturali, professionali e di servizio; **f)** di ogni altro preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, depositato innanzi codesto Ecc.mo Collegio in data 03/03/2015 ed ivi calendato con il R.G. n. 1055/2015 – Sez. IV[^], la Prof.ssa Marina Petrucci agiva **per l'annullamento e/o l'integrale riforma previa sospensione: a)** del decreto Prot. n. AOODRCA.9248 del 18/12/2014 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - quale articolazione periferica del M.I.U.R. - con il quale, all'esito del definitivo espletamento del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, veniva approvata la graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione nella parte in cui alla Prof.ssa Petrucci, proprio in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, non le risultano attribuiti a termini di bando **ulteriori punti 2,20; b)** della graduatoria generale di merito relativa alle risultanze del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, come approvata dal Decreto impugnato sub *a)* e di questo costituente parte integrante nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 con punti complessivi di 75,50 non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi **ulteriori punti 2,20 punti** che, se riconosciuti, le avrebbero consentito una

migliore allocazione nella stessa (posizione n. 70 con punti complessivi 77,70 in luogo dell'attuale n. 139 con punti 75,50); **c)** di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione, i verbali numeri e data sconosciuti con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha provveduto, in sede di valutazione sia dei titoli culturali che dei titoli di servizio e di quelli professionali della ricorrente, ad un'erronea e deteriore attribuzione dei relativi punteggi finali di merito

Agiva, altresì **per l'accertamento e declaratoria dell'interesse della ricorrente** a vedersi attribuiti, previa rettifica del punteggio come assegnatole nella graduatoria generale finale di merito, pubblicata in data 18/12/2014, ulteriori 2,20 punti, all'esito di una novellata valutazione dei propri titoli culturali, professionali e di servizio come posseduti, dichiarati e trasmessi al fine di poter sopravvivere dalla posizione n. 139, attualmente ricoperta, alla posizione n. 70.

In punto di <<FATTO>> riferiva quanto segue.

La Prof.ssa Petrucci, in qualità di docente di ruolo in possesso di un'anzianità di servizio nei ruoli scolastici come prescritta dalla lex specialis ai fini legittimanti, partecipava al concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico presso il M.I.U.R.

La prova concorsuale si articolava in tests preselettivi, n. 2 prove scritte e prova orale.

A mente dell'art. 12 della lex specialis, rubricato dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli, una volta superata la prova preselettiva, i candidati avrebbero dovuto dichiarare il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione andava inoltrata in modalità web producendo i titoli o in originale o copia autenticata (cfr. art. 12, cpv 3, lett.a), o in fotocopia accompagnata da

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. art. 12, cpv. 3, lett. b), ovvero con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. art. 12, cpv 3, lett. c).

Tale ultima modalità di inoltro veniva prescelta dalla ricorrente nei termini di rito.

Sempre a termini dell'art. 12 della lex specialis, una volta superate le prove scritte, i candidati avrebbero dovuto presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale competente, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale, i titoli valutabili (che all'indomani del superamento dei tests preselettivi dovevano solo dichiarare di possedere) ai sensi della tabella allegata al bando di concorso.

Anche tale secondo onere veniva tempestivamente assolto dall'odierna istante.

A termini dell'art. 13, invece, i certificati, da rendersi in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive di notorietà, concernenti il possesso dei titoli di preferenza come indicati nel successivo articolo 14, (da possedere al momento dello spirare del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso), andavano presentati entro il termine decadenziale di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali.

Nel medesimo articolato veniva altresì precisato che:

“5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30...Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centovesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli”.

Tali le tabelle allegate al bando di concorso

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

(Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140)

I punteggi, rapportati a 30/30 - art. 6, comma 3, D.P.R. 140/2008 - sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie:

Titoli culturali punteggio massimo **15/30**

Titoli di servizio e professionali punteggio massimo **15/30**

TITOLI CULTURALI

(fino ad un massimo di punti 15)

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea – (fino ad un massimo di punti 3,00)	
votazione fino a 104/110	punti 1,00
votazione da 105/110 a 109/110	punti 1,50
votazione 110/110	punti 2,00
votazione 110/110 con lode	punti 3,00

Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110. Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.

2. Altri titoli culturali (1)	
a) Per ogni altra laurea	punti 1,00
b) dottorato di ricerca	punti 2,00
c) borse di studio conseguite a seguito di pubb. concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubb. di ricerca ed usufruite per almeno un biennio	punti 1,00
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate	punti 3,50
e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti	punti 2,00
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale	

Si valuta un solo titolo.	punti 1,00
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: f in qualità di formatore punti 0.15 f in qualità di discente punti 0.10 Fino ad un massimo di punti 0,50	

Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.

Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microfoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (3) (4)

(fino ad un massimo di punti 15)

1. Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del titolare per ciascun anno fino ad un massimo di punti 7,00	punti 1,40
2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle istituzioni scolastiche date in reggenza fino ad un massimo di punti 4,00	punti 0,80
3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale fino ad un massimo di punti 3,00	punti 0,60
4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 fino ad un massimo di punti 2,00	punti 0,40
5. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione fino ad	

un massimo di punti 1,00 punti 0,20
6. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10
7. Per ogni anno di incarico per l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui all'art. 307 del D.lgs. n. 297/94 fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10
8. Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998 fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10
9. Per ogni anno di servizio prestato presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con l'attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia scolastica fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10
10. Per ogni anno di servizio in qualità di: f componente del Consiglio direttivo dell'ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di componente del Consiglio direttivo dell'ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di componente degli organi di amministrazione e scientifici dell'I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e A.N.S.A.S.; f "comandato" o "collocato fuori ruolo" ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. e Ministero Affari Esteri fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10
11. Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all'intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all'interno della propria istituzione scolastica fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10

12. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica dirigenziale fino ad un massimo di punti 1,00	punti 0,20
13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica corrispondente all'ex carriera direttiva fino ad un massimo di punti 0,50	punti 0,10

Nota (3) - Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto. I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio. Nota (4) - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

Orbene, all'esito del positivo espletamento dell'intera procedura concorsuale, la Prof.ssa Petrucci veniva dichiarata vincitrice del concorso ed allocata nella relativa graduatoria generale di merito alla posizione n. 139 avendo conseguito il punteggio complessivo di **75,50** dato dalla somma di punti **42/60** per le prove scritte, punti **25/30** per la prova orale **punti 7,90/15** per la valutazione dei titoli culturali, **punti 0,60/15** per la valutazione dei titoli professionali e di servizio

Ed è proprio in riferimento alla **scrutinio sia dei propri titoli culturali che di quelli professionali e di servizio** che la ricorrente ritiene di non essere stata congruamente valutata alla luce delle griglie e dei parametri di cui alle tabelle allegate al bando di gara nella misura in cui la Commissione di concorso avrebbe omesso di attribuirle ulteriori e complessivi 2,20 punti (2,10 punti per i titoli culturali e 0,10 punti per i titoli professionali e di servizio) che le avrebbero consentito di conseguire una migliore allocazione (70^a posizione e non 139^a) nella relativa graduatoria generale di merito.

Di una siffatta erroneità la ricorrente si faceva immediato carico, inoltrando nel termine di rito di 10 giorni (23/12/2014) dalla pubblicazione della graduatoria (18/12/2014), formale reclamo ai competenti Uffici scolastici, rappresentando analiticamente – con le allegazioni documentali del caso - le ragioni dell'erroneità valutativa subita in riferimento sia ai titoli culturali che a quelli professionali e di servizio, tutti posseduti, regolarmente dichiarati in sede di autocertificazione ed infine trasmessi all'Ufficio Scolastico territorialmente competente, in ossequio alle prescrizioni di bando.

A tutt'oggi il detto reclamo risulta privo di ogni riscontro.

QUESTO LO STATO DEGLI ATTI.

In data 19 marzo 2015, in vista della camera di consiglio del successivo 25 marzo, fissata per la delibazione dell'incidentale domanda di sospensione proposta contestualmente al ricorso, si costituiva in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, nell'interesse della convenuta Amministrazione scolastica, versava nella fascicolazione di causa, tra le altre, la nota prot. AOODRCA.2366 del 05/03/2015 a firma del Dirigente Annabella Attanasio dell'Ufficio V – Dirigenti Scolastici presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, impugnata sub **a)** dei presenti motivi aggiunti nella quale era dato testualmente leggere quanto segue:

“... In via preliminare si sottolinea l'orientamento di costante giurisprudenza secondo la quale si configura in capo alla Commissione giudicatrice <<un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti e attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli titoli, di guisa che tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere di irragionevolezza e arbitrarietà>> (cfr. Tar Catanzaro sent. 506/2012).

*Fermo restando nel caso di specie appare necessario verificare le determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice sul punto in questione. Ed infatti, negli atti della Commissione (verbale n. 7 del 21/10/20104) la stessa stabiliva, tra l'altro che: <<in base al regolamento dei corsi di master emanato con atto ministeriale del 16/02/2001, il master di primo e secondo livello è un grado/titolo accademico di secondo ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che ha solo durata annuale per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1 CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di primo o secondo livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto da bando>>. Di seguito, si prosegue: <<valgono le stesse considerazioni del punto 1 per la durata ed il numero di CFU assegnati, mentre, sempre ai fini dell'attribuzione del punteggio, **resta l'obbligo da parte del candidato di rendere la seguente dichiarazione "Master in scienze dell'educazione su argomento del master".** Quindi ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre che il candidato espliciti il campo disciplinare, Master in Scienze dell'Educazione e i contenuti teorici di approfondimento, argomento del Master>>.*

Infine, riguardo ai diplomi o attestati di corsi di specializzazione o perfezionamento di cui alla lettera f) del bando di concorso, si precisa che <<considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di crediti universitari formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore di lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con esame finale.

*Orbene, la candidata nella documentazione cartacea trasmessa a quest'Amministrazione nei termini previsti dal bando **non dichiarava il possesso di un Master in Scienze** dell'Educazione e pertanto, alla luce dei criteri generali verbalizzati ed innanzi riportati, la Commissione non valutava esso titolo alla stregua della lettera e)*

della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso ma alla stregua della lettera f).

Analogamente, riguardo al corso di perfezionamento “L’orientamento tra scuola, Università e territorio” non è stato valutato dalla Commissione in quanto la candidata **non riportava nella dichiarazione cartacea di cui sopra, né la durata dello stesso né i crediti maturati**. E d’altro canto, potendosi valutare un solo titolo ai sensi della lettera f) della tabella di valutazione, la valutazione di tale corso di perfezionamento non avrebbe attribuito alcun maggior punteggio alla candidata stante la precedente valutazione del Master sopra descritta.

Per quanto concerne, i corsi di formazione, gli stessi non sono stati valutati dalla Commissione in quanto ritenuti non pertinenti con quanto indicato nel bando alla lettera g) (“partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l’organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome”).

La valutazione dei titoli di servizio e professionali, infine, così come indicato nelle tabelle allegate al bando del concorso in parola, appare attività sufficientemente oggettiva e limitata nei suoi presupposti. Espressamente, infatti, il bando stabilisce la durata minima dell’incarico, la circostanza che in caso di sovrapposizione fra più incarichi nello stesso anno scolastico si valuti solo quello che dà diritto al maggior punteggio e che gli incarichi siano stati conferiti in via formale.

Analogamente blindata appare essere la natura degli incarichi cui viene attribuito un punteggio, non a caso distinguendo, per quel che qui interessa, fra la previsione di cui al punto 3) (collaboratore-vicario) e quella del punto 4 (collaboratore del capo d’istituto).

Orbene nel caso di specie, la ricorrente dichiarava di essere stata “Assistente di laboratorio del Master Processi di valutazione e autoanalisi di istituto” presso l’Università degli Studi di Firenze, titolo che ella farebbe rientrare nel punto 8) della tabella di valutazione di titoli di servizio e professionali allegata al bando di concorso. **Tale attività, evidentemente, non è stata ritenuta dalla**

Commissione giudicatrice, rientrando nella fattispecie di cui al citato art. 8 (supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 315/1998) e dunque allo stesso non è stato attribuito il punteggio oggi richiesto...".

Nel frattempo, in data 01/04/2015 veniva pubblicato, a firma del Direttore Generale U.S.R. Campania, il Decreto prot. n. AAOODRCA.3355 con il quale, all'esito dello scrutinio dei ricorsi amministrativi presentati da molti candidati vincitori per erronea valutazione e conseguenziale attribuzione dei titoli professionali, culturali e di servizio come comunicati e trasmessi, veniva rimodulata la graduatoria finale generale di merito. In essa l'odierna deducente, in ragione delle motivazioni suindicate (peraltro mai formalmente comunicate *ad personam*, in sede di rigetto del suo ricorso amministrativo ma rinvenute nelle pieghe della documentazione depositata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato), manteneva sostanzialmente la medesima posizione avanzando dal n. 139 al n. 138.

Ebbene i provvedimenti gravati nella presente sede risultano affetti da illegittimità/invalidità sia **propria** che **derivata** per la qualcosa vorrà l'Ecc.mo Collegio adito addivenire alle conseguenziali declaratorie di annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

I - ILLEGITTIMITA' PROPRIA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO COME INDICATI NELLA LEX SPECIALIS – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA – TRAVISAMENTO

Nella nota impugnata sub a) nei presenti motivi aggiunti emergono diversi profili di censurabilità.

Sul possesso del Master in Scienze dell'Educazione

Il primo concerne l'omessa valutabilità del Master in Scienze dell'educazione a termini della lettera e) del bando di concorso

(punti 2) bensì a termini della lettera f) (punti 1): ciò in quanto, nella dichiarazione cartacea trasmessa a termini di bando non sarebbe stato dichiarato il possesso di un Master in Scienze dell'Educazione. L'assunto è destituito di fondamento atteso che da quanto dichiarato nella nota di accompagnamento ai titoli trasmessi, tra quelli culturali, al punto 5 viene indicato quale **Master di I° livello** quello relativo ai "Processi di Valutazione ed Autoanalisi d'Istituto" conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze, facoltà di Scienza della Formazione, nell'Anno Accademico 2005/2006 con votazione di 110/110. Indicazioni assolutamente conformi alla prescrizione di cui alla lettera e) della tabella allegata (cfr. pag. 19) alla *lex specialis*.

Non potrà allora non convenire l'Ecc.mo Collegio adito sullo sconcerto conseguente alla lettura della nota prot. AOODRCA.2366 del 05/03/2015 a firma del Dirigente Annabella Attanasio dell'Ufficio V – Dirigenti Scolastici presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, depositata nella fascicolazione di causa dall'Avvocatura dello stato in data 19 marzo 2015, impugnata sub **a)**.

Sconcerto dovuto al fatto che i criteri di valutazione ai quali la Commissione esaminatrice si sarebbe autovincolata, *in parte qua* all'esito della seduta del 21/10/2014, sono non soltanto postumi alla conclusione dei lavori concorsuali, ma addirittura ultronei rispetto a quelli indicati nel bando di gara ai quali ciascun candidato ha prestato il doveroso ossequio nei termini decadenziali assegnati e giammai comunicati in tempo utile al fine di consentire a quelli stessi di ossequiarli in sede sia di comunicazione che di trasmissione dei rispettivi titoli.

Imporre un ulteriore onere adempitivo, relativo al quomodo di inoltro dei titoli culturali (obbligo di rendere la seguente dichiarazione: <<Master in Scienze dell'Educazione>>) , senza che di una siffatta modalità si fosse mai fatto cenno nè in sede di bando di gara né a mezzo di informative successive, in ogni caso divulgate in tempo utile ai fini dell'assolvimento del relativo onere, costituisce un vero arbitrio giuridico, COME TALE INGIUSTIFICABILE ED IMPLAUSIBILE.

L'aver stabilito ai fini della valutabilità di un titolo, una modalità adempitiva **nuova in quanto aliunde (bando di gara) non prevista, per giunta a termini decadenziali (quelli indicati nel bando) ampiamente elassi**, non costituisce esercizio di potestà discrezionale – come pure avvertito nella nota impugnata – bensì esercizio di un potere arbitrario *contra legem* e *contra jus*. Alla discrezionalità possono ascriversi mere specificazioni o sub articolazioni dei punteggi indicati in sede di *lex specialis*, giammai l'imposizione di oneri adempitivi nuovi, ignoti ai diretti interessati ed imposti senza dare a questi ultimi alcuna possibilità di utile assolvimento.

Ma torniamo al contenuto nella nota impugnata con i presenti motivi aggiunti nella quale si apprende che nella seduta del 21/10/2014 (cfr. verbale n. 7) la Commissione giudicatrice stabiliva che: “...in base al Regolamento dei corsi di master emanato con atto ministeriale del 16/02/2001...ai fini dell'attribuzione del punteggio, resta l'obbligo da parte del candidato di rendere la seguente dichiarazione <<Master in Scienze dell'Educazione su argomento del Master>>”.

Ne consegue che, ai fini della valutazione del titolo ed attribuzione consequenziale del punteggio indicato nel bando, secondo la Commissione occorre che il candidato esplicitasse il campo disciplinare (Master in Scienze dell'Educazione) ed i contenuti teorici di approfondimento quale argomento del Master.

La Prof.ssa Petrucci, ignara di quanto sopra e non certo per difetto di diligenza, nella dichiarazione dei titoli si era limitata a seguire pedissequamente quanto indicato **nel punto e) della Tabella relativa alla valutazione dei titoli culturali, come allegata al bando di concorso (cfr. pag. 19)** ove, tra i titoli culturali suscettibili di valutazione (punti 2), si faceva riferimento al <<master in scienze dell'educazione conseguito presso l'università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti>> senza null'altro aggiungere.

Sic stantibus rebus nella dichiarazione dei titoli prodotta dalla ricorrente, versata nella fascicolazione di causa, al 5° cpv il contestato titolo era indicato nei seguenti termini:

<< 5) **Master di I° livello** quello relativo ai “Processi di Valutazione ed Autoanalisi d’Istituto” conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze, facoltà di Scienza della Formazione, nell’Anno Accademico 2005/2006 con votazione di 110/110>>.

In fedele ossequio alla scarna prescrizione di cui alla lettera e) della tabella allegata al bando di concorso e relativo alla valutazione dei Titoli Culturali, la Prof.ssa Petrucci aveva provveduto:

- 1) ad indicare l’Ateneo ove il titolo era stato conseguito (Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienza della Formazione), la durata annuale (A.A. 2005-2005) ed il voto conseguito (110/110) dandosi per implicito (cfr. verbale della commissione esaminatrice n. 7 del 21/10/2014) - attesa la natura del master di I e II livello - la frequenza a termini di regolamento di 1500 ore ed il conseguimento di 60 CFU;
- 2) ad indicare i contenuti teorici di approfondimento pur non essendovi alcuna prescrizione nel bando. E tale modalità era stata ossequiata spontaneamente dalla ricorrente proprio allo scopo di far comprendere alla Commissione come in ragione dei contenuti teorici di approfondimento – *Processi di Valutazione e Autoanalisi d’istituto* - non poteva che trattarsi di un Master conseguito in Scienze dell’Educazione. Peraltro la comprovata competenza dei membri della Commissione esaminatrice nel campo delle Scienze dell’educazione doveva prima di ogni altra cosa far comprendere come sia l’oggetto del Master che la Facoltà (Scienza della Formazione) presso l’Università degli Studi di Firenze presso la quale veniva conseguito, come espressamente indicati dalla ricorrente, non potevano che appartenere solo ed esclusivamente al campo disciplinare delle Scienze dell’Educazione e non ad altri.

In conclusione la Prof.ssa Petrucci, nell’indicare il titolo in discorso in sede di dichiarazione, si è attenuta scrupolosamente al diktat di cui alla lettera e) della relativa tabella di valutazione, allegata al bando di gara (cfr. pag. 19 della lex specialis) ove non si faceva obbligo (perché non richiesto) né di specificare il campo disciplinare del Master conseguito (Scienze dell’Educazione) né il contenuto di

approfondimento (la cui esplicitazione in sede di dichiarazione avveniva su iniziativa spontanea della ricorrente).

Sempre alla lettera e) non si faceva alcun riferimento al regolamento emanato con atto ministeriale del 16/02/2001 a differenza di quanto ad esempio indicato alla lettera g) della tabella di valutazione dei titoli, ove in relazione ai titoli culturali rappresentati dalla partecipazione ai corsi di formazione, si fa espressa menzione sia del D.M. n. 177/2000 che della Direttiva n. 90/2003 ai fini della valutabilità di questi ultimi.

Ne consegue l'illegittimità delle prescrizioni adempitive stabilite dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 21/10/2014 (cfr. verbale n. 7) in quanto non indicate né richieste nel bando di gara ai fini della valutabilità dei titoli. A ciò si aggiunga che la loro prescrizione è avvenuta in un contesto temporale (ottobre 2014) nel quale gli oneri fissati nella lex specialis relativamente alla comunicazione e trasmissione dei titoli culturali, professionali e di servizio posseduti erano ampiamente decorsi.

Si è dunque al di fuori ed al di là della discrezionalità pur spettante ad un seggio di gara in tema di specificazione o sub articolazione dei criteri e dei punteggi univocamente ed inderogabilmente stabiliti dalla lex specialis.

Sulla valutabilità del Corso di Perfezionamento post-laurea

In parte qua nella nota impugnata sub a) dei presenti motivi aggiunti è dato leggere quanto segue:

<<...Analogamente, riguardo al corso di perfezionamento “L’orientamento tra scuola, Università e territorio” non è stato valutato dalla Commissione in quanto la candidata **non riportava nella dichiarazione cartacea di cui sopra, né la durata dello stesso né i crediti maturati**. E d’altro canto, potendosi valutare un solo titolo ai sensi della lettera f) della tabella di valutazione, la valutazione di tale corso di perfezionamento non avrebbe attribuito alcun maggior punteggio alla candidata stante la precedente valutazione del Master sopra descritta>>.

Ebbene, anche in questo caso, ai fini confutativi, occorre riportarsi alla nota sottoscritta dalla ricorrente contemplante l'elenco dei titoli posseduti come a quella stessa allegati e trasmessi.

In essa al punto 6) veniva indicato, quale titolo culturale, il **Corso di Perfezionamento post laurea** "L'orientamento tra Scuola, Università e Territorio" tenutosi presso l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, Facoltà di Scienze della Formazione, anno accademico 2007/2008, rilascio attestato in data 26/08/2009, prot. n. 1115.

Nell'allegato relativo al detto corso di perfezionamento, la Commissione riceveva proprio l'attestato finale, prot. n. 1115 del 26/08/2009, a firma del Rettore Prof. Francesco De Sanctis nel quale era dato leggere testualmente quanto segue:

*<<Si attesta che la dott.ssa Petrucci Marina.....ha frequentato il Corso di perfezionamento in L'orientamento tra scuola, università e territorio, di **durata annuale**, organizzato nell'ambito del progetto Orient@mento, finanziato dal PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE <<RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, ALTA FORMAZIONE 2000-2006>>, attivato in questa Università (Suor Orsola Benincasa) nell'Anno Accademico 2007/2008, a norma del D.P.R. 162 del 10 marzo 1982; della Legge n. 341 del 19 novembre 1990, art. 6; del D.M. 509/99; del D.M. 270/04 e della Legge n. 43 del 31 marzo 2005, art. 1, superando l'esame finale in data 12/11/2008....>>.*

Orbene dal contenuto dell'attestato in discorso e dal rinvio normativo ivi contenuto (art. 5 D.M. 03/11/1999, n. 509 recante il Regolamento delle norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) è possibile evincere i due dati che inopinatamente la commissione ha ritenuto non riferiti con conseguente declaratoria di non valutabilità del titolo: la sua durata annuale ed il numero dei CFU maturati (60).

Pertanto, alla stregua di quanto argomentato in ordine alla valutabilità del Master in Scienze dell'Educazione, il Corso di perfezionamento post laurea del quale si è opinato nel presente paragrafo è certamente suscettibile di scrutinio commissariale nei termini di cui al ricorso introduttivo.

Sulla valutabilità dei Corsi di Formazione

In parte qua nella nota impugnata sub a) dei presenti motivi aggiunti è dato leggere quanto segue:

<<... Per quanto concerne, i corsi di formazione, gli stessi non sono stati valutati dalla Commissione in quanto ritenuti non pertinenti con quanto indicato nel bando alla lettera g) (“partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l’organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome”).

Anche questo assunto è agevolmente confutabile se solo ci si relazioni all’oggetto dei corsi formazione dichiarati e trasmessi.

La lettera g) della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali, come allegata al bando di concorso (cfr. pag. 20 della lex specialis), prevede che, ai fini della valutabilità degli stessi (punti 0,15 se ad essi si è partecipato in qualità di formatore e punti 0.10 se in qualità di discente) debbano concorrere tre diversi elementi:

- 1) deve trattarsi di corsi della durata non inferiore a n. 20 ore;
- 2) devono essere organizzati da Enti accreditati (D.M. n. 177/2000 e direttiva n. 90/2003) comprese le Scuole;
- 3) devono avere ad oggetto <<la progettazione, l’organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome>>.

Orbene, da quanto indicato nella dichiarazione cartacea e dalla copiosa documentazione inviata in allegato a comprova dei corsi di formazione cui la ricorrente ha partecipato, è facile desumere la concomitanza di tutti e tre i requisiti richiesti dalla lex specialis ai fini della valutabilità dei titoli culturali in discorso. All’uopo si rinvia alla pag. 21 e 22 del ricorso introduttivo.

Sulla valutabilità dei titoli professionale e di servizio

In parte qua nella nota impugnata sub a) dei presenti motivi aggiunti è dato leggere quanto segue:

<<...La valutazione dei titoli di servizio e professionali, infine, così come indicato nelle tabelle allegate al bando del concorso in parola, appare attività sufficientemente oggettiva e limitata nei suoi presupposti. Espressamente, infatti, il bando stabilisce la durata

minima dell'incarico, la circostanza che in caso di sovrapposizione fra più incarichi nello stesso anno scolastico si valuti solo quello che dà diritto al maggior punteggio e che gli incarichi siano stati conferiti in via formale.

Analogamente blindata appare essere la natura degli incarichi cui viene attribuito un punteggio, non a caso distinguendo, per quel che qui interessa, fra la previsione di cui al punto 3) (collaboratore-vicario) e quella del punto 4 (collaboratore del capo d'istituto).

*Orbene nel caso di specie, la ricorrente dichiarava di essere stata “Assistente di laboratorio del Master Processi di valutazione e autoanalisi di istituto” presso l'Università degli Studi di Firenze, titolo che ella farebbe rientrare nel punto 8) della tabella di valutazione di titoli di servizio e professionali allegata al bando di concorso. **Tale attività, evidentemente, non è stata ritenuta dalla Commissione giudicatrice, rientrante nella fattispecie di cui al citato art. 8 (supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 315/1998) e dunque allo stesso non è stato attribuito il punteggio oggi richiesto...**”>>.*

Anche in questo caso, ai fini confutativi, si rinvia integralmente al ricorso introduttivo ove (cfr. pagg. 13 e 14) l'analitica elencazione dei titoli in discorso in uno con le allegazioni tutte versate nella fascicolazione di causa dimostrano incontrovertibilmente l'erroneità di giudizio nel quale è incorsa la Commissione esaminatrice in uno con il fedele ossequio ai parametri di valutazione di cui al bando dei titoli professionali e di servizio posseduti, comunicati e trasmessi dalla ricorrente.

II – ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CAGIONE DELL'ERRONEA E/O OMESSA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI DI CUI ALLA TABELLA N. 1 ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON D.D.G. 13 LUGLIO 2011 – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA INGIUSTIZIA

Per il decreto approvativo della nuova graduatoria stilata all'esito dello scrutinio dei ricorsi amministrativi presentati, e per la stessa graduatoria, in quanto affetti da illegittimità derivata, si rinvia alle argomentazioni rese in punto di diritto nell'atto introduttivo che, ad ogni buon conto, di seguito si provvede integralmente a trascrivere. E valga il vero.

<<Come anticipato in punto di fatto, a termini degli artt. 12 e 13 della lex specialis, all'esito del positivo superamento dei tests preselettivi, l'odierna deducente, avvalendosi della modalità web, inoltrava la dichiarazione dei titoli posseduti (culturali, professionali e di servizio) che intendeva far valere in caso di positivo espletamento dell'intera procedura concorsuale.

All'indomani del superamento delle successive prove scritte, sempre la ricorrente provvedeva all'inoltro dei titoli che in precedenza aveva solo dichiarato di possedere in ossequio alla procedura comunicazionale indicata nel bando.

Ebbene tali sono i titoli culturali, di servizio e professionali che la Prof.ssa Petrucci ha prima dichiarato di possedere ed in prosieguo trasmesso ai competenti Uffici scolastici:

TITOLI CULTURALI:

1) **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" in data 16/10/1984, con voto 110/110 e lode.

Punti da attribuirsi **3,00**

(cfr. punto 1. Titolo di ammissione – diploma di laurea di cui alla relativa tabella)

2) **Master di secondo livello di durata annuale (1.500 ore) su materie inerenti il profilo professionale del dirigente Scolastico:** "Competenze pedagogiche manageriali del Dirigente Scolastico tra sviluppo dell'autonomia e processi di cambiamento" conseguito nell'A.A. 2009-2010, in data 19/06/2010 con voto 29/30 presso LUSPIO sede autorizzata I.P.S.E.F. s.r.l. di Benevento.

Punti da attribuirsi **3,50**

(cfr. punto 2, lett. d) della tabella)

3) **Master di I° livello “ Processi di Valutazione e Autoanalisi D’Istituto”** conseguito presso l’Università degli studi di Firenze, facoltà di Scienza della Formazione, nell’anno accademico 2005/2006 con votazione di 110/110 e lode;

Punti da attribuirsi **2,00**

(cfr. punto 2, lett. e) della tabella)

4) **Corso di Perfezionamento Post Laurea “ L’orientamento tra Scuola, Università e Territorio”** Tenuto presso Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa di Napoli, Facoltà di Scienze della Formazione, anno accademico 2007/2008, rilascio attestato in data 26/08/2009- prot.n. 1115.

Punti da attribuirsi **1,00**

(cfr. punto 2, lett. f) della tabella)

5) Corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore in qualità di formatore:

1. DAL 12/02/2004 AL 15/09/2004 INCARICO DI DOCENZA ,PER UN N° DI 30 ORE, PER IL PROGETTO DI “OPERATORE TECNICO MULTIMEDIALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO AMBIENTALE” ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO “LUCA PACIOLI” E FINANZIATO CON FONDI POR CAMPANIA 2000-6;

2. DAL 15/07/2003 AL 30/09/2003 CORSO DI OPERATORE OFFICE AUTOMATION ORGANIZZATO DELLA SOCIETÀ ECO.FORM.IT, VIALE GRAMSCI,15,PER CONTO DELLA REGIONE CAMPANIA CON FONDI F.S.E. ANNO 2000-2006 IN QUALITÀ DI DOCENTE PER UN TOTALE DI 30 ORE: “ MODULO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

3. DAL 26/09/2003 AL 13/10/2003 CORSO DI OPERATORE OFFICE AUTOMATION ORGANIZZATO DELLA SOCIETÀ ECO.FORMIT PER CONTO DELLA REGIONE CAMPANIA CON FONDI F.S.E. ANNO 2000-2006 IN QUALITÀ DI

DOCENTE PER UN TOTALE DI 20 ORE: “ MODULO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

5 a) **Corsi di formazione** della durata di non meno di 20 ore in **qualità di discente**:

- Corso di Lingua Inglese livello B1 of the CEFR, tenuto dal Trinity College London presso Istituto Scolastico Statale “Ottaviano I Trappitella” di Ottaviano via Trappitella , durata 20 ore – data rilascio attestato 14/12/2010 (votazione riportata AAA);
- Corso di formazione “ La scuola per Orientare” tenuto dall’ISFOL/Regione Campania nel periodo Aprile-Ottobre 2009, durata del corso 80 ore - attestato del 23/10/2009 prot. n.19666;
- Corso di formazione per conseguimento della Patente Europea , durata 140 ore- Attestato ECDL N° IT507296 rilasciato titolo in data 16/12/2004 dall’Istituto “L. Pacioli” di S’Anastasia.
- Corso “ Infoformaticando” sull’utilizzo della LIM tenuto presso LS G. Mercalli di Napoli , N° ore : 50 - data di rilascio attestato di frequenza 31/12/2008;
- Corso “Procedure Aica” relative agli esami ECDL Core Level della durata di 20 ore.per il conseguimento del titolo di “Esaminatore AICA” Data di rilascio dell’attestato di frequenza/titolo 19/04/2009;
- Corso di formazione “ L’organizzazione,lo stato giuridico e gli ordinamenti nella scuola, svolto presso l’IPSSCT “ Isabella D’Este” della durata di 30 ore, data di rilascio attestato di frequenza 30/04/2008;
- Corso di formazione per presso Proteo Fare sapere di Roma, bando anno 2009 per il conseguimento del titolo di “Formatore”; rilascio attestato di frequenza e sostenimento esame finale in data 03/04/2009;
- Corso di formazione A.D.I.S. di Napoli “ Da Docente a Dirigente” della durata di 49 ore , data di rilascio attestato di frequenza 17/11/2005;

- Corso di Formazione “ Problem Solving” tenuto da Focus Marketing s.r.l. della durata complessiva di 20 ore,tenutosi presso Istituto Pacioli di Sant’Anastasia dal 27/11/06 al 20/12/06-data di rilascio attestato di frequenza attestato 30/01/07;
- Corso di aggiornamento “ La multimedialità nella didattica”, tenuto presso Istituto Tecnico Commerciale di Sant’Anastasia, durata di 24 ore, data di rilascio 19/04/1999
- Corso aggiornamento “IGEA” tenuto presso ITC Sant’Anastasia, durata 20 ore, data rilascio attestato di frequenza 14/12/96.

Punti massimi da attribuirsi **0,50**

(cfr. punto 2, lett. g) della tabella)

Sembra ragionevole assegnare alla ricorrente *in parte qua* il massimo punteggio attribuibile di 0,50 in ragione della pluralità dei corsi di formazione cui ha partecipato sia in qualità di formatore che di discente.

Ergo, alla stregua dei Titoli Culturali suindicati come posseduti, dichiarati e trasmessi ed in fedele ossequio alla griglia dei punteggi di cui alla Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali allegata al bando di concorso, alla Prof.ssa Petrucci in tale ambito la Commissione avrebbe dovuto attribuire complessivi **punti 10,00 (3 + 3,50 + 2 +1 + 0,50)**.

Invece le sono stati attribuiti **punti 7,90** rimanendo tutt’ora oscure le ragioni di una siffatta erroneità ed il conseguenziale ed altrettanto erroneo percorso logico deduttivo all’uopo utilizzato dall’organo valutativo.

La qualcosa, peraltro, si appalesa singolare trattandosi di titoli mai controversi e/o contestati sia livello di quanto indicato in sede di dichiarazione sostitutiva di notorietà sia a livello di quanto materialmente trasmesso ai competenti Uffici scolastici regionali.

In conclusione, in riferimento ai TITOLI CULTURALI, la ricorrente dimostra *per tabulas* di aver subito un’omessa attribuzione di punti 2,10 (7,90 assegnati in luogo dei 10,00 documentati e da attribuirsi).

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI

1) **Rappresentante della componente docenti del Consiglio D'Istituto** presso ITC di Sant'Anastasia anno scolastico 1990/1991.

Punti da attribuirsi **0,20**

(cfr. punto 5. tabella relativa ai Titoli di Servizio e Professionali);

2) **Membro del Comitato di Valutazione** presso ISIS "L.Pacioli" di Sant'Anastasia, anno scolastico 2011/2012

Punti da attribuirsi **0,10**

(cfr. punto 6. tabella relativa ai Titoli di Servizio e Professionali);

3) **Attività di Assistente di Laboratorio del Master** "Processi di Valutazione e Autoanalisi di Istituto" **presso l'Università degli studi di Firenze**, Facoltà di Scienze della Formazione.. Attestato rilasciato dalla Associazione Nazionale Docenti , committente dell'incarico in data di rilascio attestato 18/10/2007

Punti da attribuirsi **0,10**

(cfr. punto 8. tabella relativa ai Titoli di Servizio e Professionali);

4) **Svolgimento Funzione Strumentale** presso ISIS "L.Pacioli" di Sant'Anastasia nei seguenti anni e per le seguenti aree:

1. Anno scolastico 2010/2011 Area " Orientamento in Uscita ...e rapporti con il mondo del lavoro.." Nomina prot.N° 22295/C01a

2. Anno scolastico 2009/2010 Area "Arricchimento offerta formativa...cura del monitoraggio e verifica Pof..." Nomina prot.N°9947/C01a-C02a

3. Anno scolastico 2008/2009 Area "Orientamento in uscita allo studio e al mercato del Lavoro..." Nomina prot.N°16637/C01a-B

4. Anno scolastico 2007/2008 Area " Valutazione dell'Istituto nella sua Globalità" Nomina prot.N°16101/C01a

5. Anno scolastico 2006/2007 Area " Valutazione dell'Istituto nella sua Globalità" Nomina prot.N°15660/C01a

6. Anno scolastico 2005/2006 Area " Valutazione dell'Istituto nella sua Globalità" Nomina prot.N°3628/C01a

Punti da attribuirsi - quale media tra punteggio minimo 0,10 per ciascun anno di incarico e punteggio massimo per la totalità degli incarichi annuali espletati **0,30**
(cfr. punto 5. tabella relativa ai Titoli di Servizio e Professionali)

Punti complessivi da attribuirsi **0,70** a fronte di quelli assegnati **0.60 con un deficit di 0.10.**

In conclusione dalla disamina globale dei Titoli Culturali, di Servizio e Professionali come posseduti, dichiarati e trasmessi dalla ricorrente emerge che la Commissione ha illegittimamente omissa di assegnarle punti 2,20 così ripartiti:

TITOLI CULTURALI

punti assegnati 7,90
punti da attribuirsi per *tabulas* 10,00
differenza + 2,10

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI

Punti assegnati 0,60
Punti da attribuirsi per *tabulas* 0,70
Differenza + 0,10

TOTALE

Punti assegnati 75,50 - posizione in graduatoria n. 139
Punti da attribuirsi 77,70 – posizione da assegnarsi in graduatoria n. 70

ISTANZA ISTRUTTORIA

e/o

ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Ove mai le argomentazioni sin qui rese, a parere dell'Ecc.mo Collegio adito, necessitassero di riscontri più analitici ed autorevoli si avanza sin d'ora formale istanza istruttoria al fine di demandare ad organo terzo ed imparziale ovvero formale istanza di verifica

per stabilire l'esatta valutabilità (in fedele ossequio ai punteggi di cui alle Tabelle allegate al bando di concorso) dei titoli dichiarati, posseduti e trasmessi dalla ricorrente ai fini dell'attribuzione consequenziale del punteggio suppletivo illegittimamente pretermesso>>.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Collegio adito accogliere il ricorso introduttivo in uno con i presenti motivi aggiunti, con ogni altra conseguenza di legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Ai fini del pagamento del contributo unificato ex T.U. 115/2002 ss.mm.ii., si comunica che è dovuto il pagamento di € 325,00 versandosi in materia di pubblico impiego privatizzato.

Napoli,

Avv. Guglielmo Conca

RELATA DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

L'anno 2015, il giorno 8 del mese di maggio ad istanza della Prof.ssa Marina Petrucci, io sottoscritto Avv. Guglielmo Conca con studio in Napoli, alle Rampe di S. Antonio a Posillipo, 120 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, giusta deliberazione n. 000528 del 29.03.2011 ad avvalersi della facoltà di notifica ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, **previa annotazione al n. 22/2015/A del suo registro cronologico**, ha notificato il ricorso che precede mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di plico racc.to A/R a cura dell'Ufficio Postale di Napoli, Posta Impresa, alla P.zza Monteoliveto n. 53 a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Diaz n. 11 mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo di plico postale raccomandato n. 76597697298-3

Per autentica
(Avv. Guglielmo Conca)

RELATA DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

L'anno 2015, il giorno 8 del mese di maggio ad istanza della Prof.ssa Marina Petrucci, io sottoscritto Avv. Guglielmo Conca con studio in Napoli, alle Rampe di S. Antonio a Posillipo, 120 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, giusta deliberazione n. 000528 del 29.03.2011 ad avvalersi della facoltà di notifica ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, **previa annotazione al n. 22/2015/A del suo registro cronologico**, ha notificato il ricorso che precede mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di plico racc.to A/R a cura dell'Ufficio Postale di Napoli, Posta Impresa, alla P.zza Monteoliveto n. 53 a:

Prof.ssa Rosalba Morese nella sua residenza in (C.A.P. 80078) Pozzuoli (NA), alla I^, Traversa Costa di Agnano, 9 mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo di plico postale raccomandato n. 76597697297-2

Per autentica
(Avv. Guglielmo Conca)